

Penale Sent. Sez. 1 Num. 41198 Anno 2015

Presidente: CHIEFFI SEVERO

Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udienza: 18/09/2015

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

GUP TR MILANO nei confronti di:

GUP TR CALTANISSETTA

con il provvedimento n. 11117/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 24/04/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
letta/sentite le conclusioni del PG Dott. *Giuseppe Granata*;
quale ha dato disposizione di archiviazione
del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta

Uditi i difensori Avv. *ti* *Alberto Guadagnoli*, *Guido Fradette*
Casaretti

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Gip del Tribunale di Caltanissetta, chiamato a giudicare Cannata Felice ed altri sei imputati, per le seguenti contestazioni: reato di cui agli artt. 110 c.p., 2 d. lgs. 10.3.2000, n. 74 e 7 l. 203/1991, per essersi avvalsi, Tramontana Giovanni e Ricci Claudio, di fatture relative ad operazioni inesistenti da utilizzare come dati contabili passivi per evadere imposte sui redditi in favore della ISI Service s.r.l., **capo B**), in Milano nel 2007; reato di cui all'art. 8 d. lgs. 74/2000 e 7 l. 203/1991 per aver emesso fatture pari ad euro 451.271,20 per operazioni inesistenti al fine di consentire alla ISI Service s.r.l. di evadere imposte sui redditi, **capo C**); reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 quinquies d.l. 206/1992 e 7 l. 203/1991, per aver emesso, Tramontana e Ricci, fatture per operazioni inesistenti al fine di agevolare la consumazione dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., **capo M**), in Lombardia nel 2006; reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p., co. 2, e 7 l. 203/1991, Giugno Giancarlo Maria e Ferruggia Calogero, per truffa aggravata in danno dell'INPS mediante riscossione dall'istituto del TFR spettante agli operai della Generali Costruzioni s.r.l., **capo P**), in località non precisata, nel corso del 2007; del reato di cui agli artt. 110, 321 c.p. e 7 l. 203/1991, Cannata Felice e Scatorchia Carmine, per aver corrotto, in concorso tra loro, Cardaci Franco per un atto contrario al suo ufficio, al fine di evitare approfondimenti della situazione contabile, sottoposta ad ispezione, della Classic Motors s.r.l., **capo R**, reati tutti, quelli appena indicati, aggravati perché commessi allo scopo di agevolare attività dell'associazione mafiosa, declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Milano cui, pertanto, rimetteva gli atti.

1.1 Rilevava a sostegno il giudice di Caltanissetta che i reati come innanzi contestati risultavano commessi in Lombardia ovvero in Milano, anche quello, come il reato sub C), per il quale la contestazione non riporta alcun *locus commissi delicti* ma che risulta accertato in Trescore Balneario, ovvero quello, come il reato sub P), per il quale la contestazione riporta "in luogo non precisato", attesa la presenza di tutti i soggetti interessati dalla

truffa in territorio lombardo; di qui l'applicabilità, alla fattispecie, del criterio suppletivo di cui all'art. 9 co. 1 c.p.p., ovvero quello di cui al capo R), per il quale lo stesso tribunale per il riesame ha stabilito che le relative condotte sono state commesse in territorio milanese. Argomentava altresì il GIP del Tribunale di Caltanissetta che andava confermata la competenza territoriale del tribunale milanese anche in riferimento agli imputati ai quali non risulta contestato il reato associativo ovvero tale reato è stato contestato in distinto procedimento (Cannata, Ferruggia e Tramontana) e ciò in forza del principio che la continuazione, se non riferibile a fattispecie monosoggettiva ovvero a fattispecie concorsuale in cui però l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza ai sensi degli artt. 15 e 16 c.p.p., ma produce effetti solo sul piano sostanziale della determinazione della pena.

1.2 Il giudice milanese, in tal modo investito della cognizione del processo, con ordinanza del 24 aprile 2015, ritenendo viceversa competente l'autorità giudiziaria nissena, sollevava conflitto di competenza investendo della decisione la corte di legittimità. Argomentava il GIP del Tribunale di Milano: nel dichiararsi incompetente il GIP di Caltanissetta ha stralciato la posizione processuale degli odierni imputati da quella di Arnico Rosario, rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Enna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., reato per il quale detto Tribunale giudicava altresì Tramontana Giovanni; con la medesima imputazione venivano giudicati e condannati dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, all'esito di altro giudizio svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, Cannata e Ferruggia (ed altri, estranei al presente processo); tutti i reati di cui alla contestazione sono connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. con l'originario capo A) della rubrica, relativo al reato di cui all'art. 416-bis c.p., giudicato come innanzi dal GIP di Caltanissetta e dal Tribunale di Enna; gli stessi reati risultano poi contestati con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 perchè commessi, per l'accusa, al fine di favorire l'associazione mafiosa; orbene, la finalità agevolativa detta integra nesso teleologico indicato dall'art. 12 lett. c) c.p.p., circostanza

questa che conduce al riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale di Calanissetta, giudice competente, ai sensi degli artt. 51 co. 3-bis e 16 co. 1 c.p.p., per il reato associativo, reato più grave che attrae la competenza dei rimanenti reati; per gli imputati accusati del reato associativo ricorre altresì la connessione di cui alla lettera b) dell'art. 12 c.p.p.; il principio deve poi trovare applicazione anche in relazione a quegli imputati, Di Camillo, Giugno, Ricci e Scatorcia, ai quali non è stato attribuito il reato associativo; pur in costanza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, aderisce il giudicante a Cass., Sez. 6, n. 37014 del 23/09/2010, Rv. 248746, secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (l'ordinanza richiama altresì la più recente Cass., Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, Rv. 257164); la competenza del tribunale nisseno neppure è esclusa dalla circostanza che a carico degli imputati Tramontana, Cannata e Ferruggia siano già stati celebrati i relativi processi davanti alle corti siciliane, giacché occorre applicare i principi di recente affermati da Cass. Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv.255345, secondo cui le regole sulla competenza derivante dalla connessione non sono subordinate alla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza.

2. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive ed esso conflitto, va risolto riconoscendo la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria milanese.

Osserva la Corte che la complessa vicenda venuta a giudizio vede più imputati ai quali risultano contestati reati diversi, tutti reati fine rispetto all'associazione per delinquere contestata ai sensi dell'art. 416-bis, separatamente giudicata a carico soltanto di Cannata, Ferruggia e Tramontana e non degli altri coimputati. Nel caso di specie ricorre pertanto, tra i reati giudicandi e quello, più grave,

W3

Q

giudicato, la connessione prevista dall'art. 12 c.p.p., lett. b), con la specificità, giova ribadirlo, che non a tutti gli imputati è contestato il concorso nei medesimi reati fine.

Orbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la connessione oggettiva ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) fondata sulla astratta configurabilità del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.p., comma 2 fra distinte fattispecie di reato, è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi; diversamente esso produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena, perché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Cass., Sez. 1, 10 gennaio 1996, n. 84, Amonti, rv. 205124; Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Bragnolo, rv. 205313; Cass., Sez. 1, 17 aprile 1998, Aprèda, rv. 210417; Cass., Sez. 1, 26 giugno 1998, Sama, rv. 210881; Cass., Sez. 6, 2 ottobre 2003, P.M. in proc. Gramendola, rv. 226940; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2004, L.P. rv. 229533; Cass., Sez. 1, n. 8526, 09/01/2013, rv. 254924; Sez. 1, n. 5725, 20/12/2012, rv. 254808; Cass., sez. 1, 38170, 23.9.2008, rv. 241143).

In applicazione, pertanto, dell'esposto principio, nel caso di specie la stessa autorità giudiziaria milanese non dubita che i reati fine di cui al processo siano stati commessi nell'area lombarda e milanese in particolare, di guisa che, anche per la natura dei reati e della particolare aggravante contestata, nel caso in esame deve essere dichiarata la competenza del GUP del Tribunale di Milano, cui gli atti devono essere trasmessi.

P. Q. M.

la Corte, dichiara la competenza del GUP del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2015.

